



21.03.2025

Commento relativo alla modifica del 25 novembre 1998 (stato al 1° agosto 2024) dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Titolo prima dell'articolo 22a

Il titolo prima dell'articolo 22a viene modificato, poiché la presente revisione mantiene solo l'attuale capoverso 2 che elenca le unità amministrative con le quali i dipartimenti responsabili non devono concludere convenzioni sulle prestazioni. Venendo meno le disposizioni riguardo a struttura e contenuto delle convenzioni sulle prestazioni, non vi saranno più disposizioni materiali relative alla gestione mediante convenzioni sulle prestazioni, motivo per cui il titolo prima dell'articolo 22a è riformulato di conseguenza.

Stralcio dell'articolo 22a capoverso 1

Poiché l'articolo 38a capoversi 4 e 5 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) è stato stralciato con la legge federale concernente le misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2025, occorre abrogare anche l'articolo 22a capoverso 1 OLOGA. In questo modo vengono abrogate le disposizioni esecutive sulle prescrizioni soppresse riguardanti la struttura e il contenuto delle convenzioni sulle prestazioni concluse tra i dipartimenti e le loro unità amministrative. Viene inoltre abrogata la rubrica dell'articolo, poiché, dopo lo stralcio dell'articolo 22b, l'articolo 22a rimane l'unico articolo della sezione 3a.

Stralcio dell'articolo 22b

Capoverso 1: l'elemento centrale, ossia il fatto che i dipartimenti gestiscono le loro unità amministrative mediante convenzioni sulle prestazioni concluse annualmente e che tali unità presentano rapporti sulle prestazioni e sugli obiettivi concordati, è mantenuto nonostante lo stralcio del capoverso 1. La conclusione annuale delle convenzioni sulle prestazioni continuerà a richiedere la forma scritta. L'attuale disposizione non è più necessaria, poiché il rapporto sulle prestazioni concordate e sulle eventuali misure correttive è parte integrante di questo strumento di direzione; inoltre, con lo stralcio dell'articolo 22a capoverso 1 OLOGA non sussistono più requisiti materiali sull'impostazione delle convenzioni sulle prestazioni.

Capoverso 2: l'autorizzazione a emanare istruzioni sulla verifica della struttura e degli obiettivi dei gruppi di prestazioni concessa all'Amministrazione federale delle finanze (AFF) si baserà ora sull'esistente articolo 27i dell'ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01). Inoltre, l'attuale articolo 22b capoverso 2 OLOGA rimanda all'articolo 38a capoverso 5 LOGA, che, come menzionato in precedenza, è stato abrogato. Il capoverso 2 può pertanto essere stralciato senza sostituzione.

